

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
MARTINELLI - ROGOLINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

Avvocati

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

martinelli@martinellirogolino.it

Marilisa Rogolino

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, li 05/04/2007

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 9/A

Detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 319 legge 27/12/2006: emanato il Decreto di attuazione

E' stato emanato il Decreto con cui vengono fissate le regole per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale che la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto a favore delle famiglie che sostengono spese per l'avviamento allo sport di minori.

Si ricorda che la disposizione contenuta nella Legge in oggetto stabilisce la possibilità di portare in detrazione il 19% delle "*spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*".

Il decreto in esame individua, innanzitutto, i soggetti che possono organizzare le attività, l'iscrizione alle quali produce il citato beneficio fiscale.

Viene infatti previsto che:

- a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne deriva, pertanto, che le attività oggetto del beneficio potranno essere gestite sia da soggetti dell'ordinamento sportivo (non profit) che da imprese profit esterne al citato ordinamento.

Il decreto non chiarisce alcuni ulteriori punti. Innanzitutto l'età dei soggetti iscrivibili. Si ritiene che costoro dovranno aver compiuto i 5 anni e non ancora i 18 alla data del versamento dell'importo. Si sottolinea, poi, come la norma non parli di "figli" ma solo di minori. Ne consegue che ogni contribuente potrà avere diritto a tale detrazione purchè dimostri di averne sostenuto il costo ed indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di parentela.

Per poter documentare il costo la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, rilasciata dai soggetti sopra indicati che deve indicare :

- a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo (denominazione o ragione sociale, indicazione della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, e codice fiscale)
- b) la causale del pagamento;
- c) il tipo dell'attività sportiva svolta;
- d) l'importo pagato;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva
- f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Si ricorda che la spesa dovrà essere indicata da colui che ha sostenuto il costo nella dichiarazione dei redditi UNICO/2008 o 730/2008, relativa all'anno d'imposta 2007, nel quadro relativo agli oneri da portare in detrazione e consentirà al contribuente un risparmio fiscale pari al massimo a 40 euro all'anno (19% di 210), anche nel caso in cui il costo complessivo del corso sia superiore a 210 euro. Nel caso in cui il contribuente sostenesse la spesa per più minori potrà comunque detrarre unicamente l'importo massimo indicato.

Si ritiene ancora che potranno essere portati in detrazione gli importi indicati anche se versati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 2007 e la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame, purchè sussistano tutti i requisiti sopra descritti.

Cordiali saluti

Guido Martinelli